

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 maggio 2024, n. 10

Regolamento degli esami di fine apprendistato.

(GU n.11 del 15-3-2025)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 23 maggio 2024, n. 21 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 14 maggio 2024, n. 353;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esame di fine apprendistato per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento i termini di seguito elencati indicano:

- a) legge: la legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, «Ordinamento dell'apprendistato», e successive modifiche;
- b) esame: l'esame di fine apprendistato;
- c) parti sociali: le organizzazioni datoriali e sindacali piu' rappresentative a livello provinciale.

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. E' ammesso all'esame chi:

- a) ha concluso con successo la scuola professionale e la formazione extraaziendale obbligatoria di cui all'art. 15, comma 2, della legge e
- b) ha terminato il periodo di apprendistato in azienda previsto per la relativa professione o lo termina entro il mese in cui e' fissato l'esame.

Art. 4

Requisiti di ammissione per persone che hanno concluso un percorso di istruzione e formazione professionale

1. E' altresì ammesso all'esame chi:

- a) e' in possesso di un attestato di qualifica professionale o di un diploma di formazione professionale rilasciato al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale triennale ovvero quadriennale attinente e
- b) ha successivamente svolto la corrispondente attivita' professionale in un'azienda per almeno dodici mesi nel caso di apprendistato triennale e per almeno diciotto mesi nel caso di apprendistato quadriennale. E' tenuta in considerazione anche l'esperienza professionale maturata all'estero. Un periodo di esperienza professionale inferiore a due mesi non e' computabile nel calcolo dei dodici o dei diciotto mesi.

Art. 5

Requisiti di ammissione per candidate e candidati privatisti

1. E' ammesso all'esame anche chi ha assolto l'obbligo formativo e ha maturato nella corrispondente professione un'esperienza almeno biennale in caso di apprendistato triennale o almeno triennale in caso di apprendistato quadriennale.

2. Nel caso di una persona che, presentando attestati o altra documentazione idonea, dimostri di aver acquisito una competenza professionale tale da giustificare l'ammissione all'esame, si puo' prescindere in tutto o in parte dal richiedere prova dell'assolvimento del periodo minimo di esperienza professionale. Si tiene conto anche di titoli di studio esteri e dell'esperienza professionale maturata all'estero.

3. Chi ha interrotto anzitempo l'apprendistato in una professione ed e' in grado di dimostrare il possesso della necessaria esperienza professionale puo' essere ammesso come privatista all'esame per quella professione non prima di un anno dopo l'interruzione

dell'apprendistato.

4. Per essere ammessi all'esame le candidate e i candidati privatisti devono sostenere un esame di ammissione. Su loro richiesta, la dirigenza scolastica competente puo' disporre l'esonero parziale o totale dall'esame di ammissione delle candidate e dei candidati privatisti in possesso di idonei attestati o di altre prove idonee a giustificare un tale esonero.

Art. 6

Ammissione all'esame

1. La domanda di ammissione all'esame e' presentata alla direzione della scuola professionale competente. Nel caso di apprendisti o apprendiste nonche' di persone che hanno concluso un percorso di istruzione e formazione professionale, ad essere competente e' di norma la scuola professionale presso la quale sono state frequentate le lezioni.

2. I termini per la presentazione delle domande sono:

a) quarantacinque giorni prima della data dell'esame per persone di cui agli articoli 3 e 4;

b) sessanta giorni prima della data dell'esame per persone di cui all'art. 5.

3. Nella domanda sono specificati:

a) i dati anagrafici della persona richiedente;

b) l'attivita' professionale oggetto di apprendistato per la quale si intende sostenere l'esame;

c) nel caso di apprendisti e apprendiste: un'autodichiarazione del datore o della datrice di lavoro attestante che l'apprendista ha completato il periodo di apprendistato in azienda nella professione in questione;

d) nel caso di persone in possesso di un attestato di qualifica professionale o di un diploma di formazione professionale rilasciato al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale: un'autodichiarazione della persona richiedente circa il possesso dell'esperienza professionale prescritta;

e) nel caso di persone con disabilita', con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali ai sensi delle disposizioni vigenti: un'autodichiarazione circa l'esistenza di un piano educativo individualizzato (PEI) o di un piano didattico personalizzato (PDP) per la scuola professionale;

f) nel caso di candidate e candidati privatisti: un'autodichiarazione della persona richiedente circa il possesso dell'esperienza professionale prescritta e, se del caso, ulteriori prove di cui all'art. 5, commi da 2 a 4.

4. La dirigenza scolastica decide sull'ammissione all'esame e ne informa la persona richiedente.

5. In casi eccezionali e motivati, l'apprendista o la persona che ha concluso un percorso di istruzione e formazione professionale puo' chiedere all'ufficio provinciale competente in materia di apprendistato di poter sostenere l'esame in una sede scolastica diversa. Se l'apprendista o la persona che ha concluso un percorso di istruzione e formazione professionale desidera sostenere l'esame in una lingua provinciale diversa da quella in cui sono state frequentate le lezioni scolastiche, si applicano le disposizioni relative alle candidate e ai candidati privatisti di cui all'art. 5.

Art. 7

Commissione d'esame

1. Il direttore o la direttrice dell'ufficio provinciale competente in materia di apprendistato nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, per ciascuna scuola professionale, le commissioni d'esame per le singole attivita' professionali oggetto di apprendistato; i membri delle commissioni restano in carica per un periodo massimo di cinque anni. Su proposta della dirigenza scolastica competente, possono essere nominate, in una sede d'esame, anche due o piu' commissioni per la stessa attivita' professionale oggetto di apprendistato. Il membro della commissione che ricopre il ruolo di presidente e' responsabile del corretto svolgimento dell'esame.

2. Ogni commissione d'esame e' cosi' composta:

a) presidente: il o la dirigente della scuola professionale oppure un o una insegnante di sua designazione;

b) un o una insegnante della stessa scuola professionale oppure un esperto esterno o una esperta esterna;

c) un esperto specializzato o un'esperta specializzata nella professione oggetto d'esame su proposta delle organizzazioni datoriali piu' rappresentative a livello provinciale;

d) un esperto specializzato o un'esperta specializzata nella professione oggetto d'esame su proposta delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello provinciale.

3. In caso di particolari esigenze specifiche della professione, che devono essere debitamente giustificate, la commissione d'esame puo' chiedere al direttore o alla direttrice dell'ufficio provinciale competente in materia di apprendistato di ampliare la commissione di un o una ulteriore insegnante oppure di un ulteriore esperto esterno o di una ulteriore esperta esterna.

4. Per ogni membro della commissione e' nominato un membro supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento o di incompatibilita' all'esercizio della funzione.

5. I membri della commissione d'esame non possono astenersi dal voto.

Art. 8

Sessioni d'esame e iscrizione

1. Il o la presidente della commissione d'esame fissa le date delle prove d'esame e il calendario del loro svolgimento dopo aver sentito gli altri membri della commissione.

2. L'esame e' fissato normalmente alla fine dell'anno scolastico. Se necessario e' fissata una seconda sessione o sono fissate piu'

sessioni d'esame all'anno.

3. Il o la presidente della commissione d'esame informa per iscritto i membri della stessa in merito alle date degli esami. Qualora uno dei membri si trovasse in una situazione di incompatibilita' o di impedimento, e' tenuto ad avvertire immediatamente la segreteria della scuola professionale competente, affinche' questa possa provvedere alla sua sostituzione. Un membro della commissione che non rispetta ripetutamente questo obbligo, puo' essere sostituito in modo permanente.

4. Se anche il membro supplente non e' disponibile alla data stabilita, viene nominato, a breve termine, un altro membro supplente. Se l'ulteriore membro supplente e' un membro di commissione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettere c) o d), le parti sociali ne sono informate e per la carica vengono prese in considerazione prioritariamente persone proposte dalle parti sociali ai sensi delle suddette lettere.

5. Nel caso di persone con disabilita', disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali ai sensi delle disposizioni vigenti, la commissione d'esame si avvale della consulenza di un o una insegnante per le attivita' di sostegno della scuola in cui ha luogo l'esame.

6. Per l'iscrizione all'esame la scuola professionale puo' chiedere una cauzione dell'importo massimo di euro 200,00.

Art. 9

Programma e articolazione dell'esame

1. Nel programma d'esame di ciascuna professione oggetto di apprendistato, di cui all'art. 16, comma 3, della legge, si specifica quali competenze sono oggetto d'esame. Il quadro di riferimento per il programma e' l'ordinamento formativo della professione oggetto di apprendistato. L'esame consiste in una parte pratica e in una di teoria.

2. Nel contesto dell'esame, le candidate e i candidati per i quali e' stato redatto un piano educativo individualizzato (PEI) o un piano didattico personalizzato (PDP) hanno anche diritto a tutte le misure individuali e personalizzate, agli ausili, agli strumenti compensativi e dispensativi elencati nel piano. Per candidati e candidate con obiettivi di apprendimento individuali, la commissione d'esame stabilisce un programma d'esame differenziato.

3. La prova pratica si svolge secondo le seguenti linee guida:

a) il candidato o la candidata esegue un incarico di lavoro pratico o affronta una situazione lavorativa, dimostrando di possedere capacita' di analisi, di pianificazione, decisionale, di problem-solving, di valutazione e di esecuzione pratica dell'incarico assegnato;

b) la prova pratica ha di regola una durata massima di dodici ore e puo' aver luogo anche in officine e laboratori idonei siti fuori dalla scuola professionale.

Qualora la prova pratica in una professione oggetto di apprendistato comporti un rilevante impiego di materiali, nel programma d'esame si puo' stabilire che il candidato o la candidata porti con se' il materiale necessario o che concorra alle spese che la scuola professionale sostiene per la prova pratica. I prodotti realizzati in sede d'esame sono di proprieta' del candidato o della candidata;

c) la prova pratica puo' prevedere la realizzazione di un capolavoro d'esame, costituito da un manufatto tipico della specifica professione. In tal caso, nel rispettivo programma d'esame sono fissati alcuni criteri specifici riguardanti la durata dell'esame, che puo' anche superare le dodici ore, e altre prescrizioni concernenti la realizzazione del capolavoro d'esame.

4. Nella prova di teoria dell'esame il candidato o la candidata deve dimostrare di saper descrivere e analizzare incarichi di lavoro specifici della professione, dando prova di possedere competenze tecniche, capacita' di organizzazione del lavoro nonche' competenze comunicative e linguistiche. L'accertamento delle competenze puo' avvenire tramite un colloquio o in forma scritta o grafica. La prova di teoria puo' iniziare con una presentazione predisposta dal candidato o dalla candidata in accordo con gli e le insegnanti competenti.

Art. 10

Svolgimento dell'esame

1. Le prove d'esame scritte, grafiche o pratiche si svolgono sotto la sorveglianza di almeno un membro della commissione. L'esame orale e' sostenuto davanti all'intera commissione.

2. Dell'intero svolgimento dell'esame viene redatto un verbale.

3. Gli esami sono pubblici, a condizione che possa esserne garantito il regolare svolgimento. A causa delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, le prove d'esame che si svolgono nelle officine e nei laboratori non sono pubbliche.

Art. 11

Valutazione

1. Ferma restando l'autonomia scolastica, l'esame e' valutato con voti numerici, utilizzando la seguente scala di riferimento a sette livelli:

a) voto 10: le competenze prefissate sono state acquisite pienamente e dimostrate in modo molto convincente; le aspettative professionali sono ampiamente superate;

b) voto 9: le aspettative professionali sono soddisfatte ben oltre l'essenziale;

c) voto 8: le aspettative professionali sono soddisfatte in misura superiore all'essenziale;

d) voto 7: le aspettative professionali sono pienamente soddisfatte negli ambiti essenziali della materia;

e) voto 6: le aspettative professionali sono per la maggior parte soddisfatte negli ambiti essenziali;

- f) voto 5: le aspettative professionali non sono per la maggior parte soddisfatte neanche negli ambiti essenziali;
- g) voto 4: le aspettative professionali non sono neanche minimamente soddisfatte negli ambiti essenziali.
2. La parte pratica e la parte di teoria dell'esame sono valutate distintamente. L'esame si intende superato se si ottiene un voto di almeno sei in entrambe le prove d'esame. L'esame si intende «superato con merito» se si ottiene un voto complessivo di almeno nove.
3. Il voto complessivo e' dato dalla media dei voti degli esami di teoria e pratica. La commissione d'esame puo' proporre, tenuto anche conto dello sviluppo individuale complessivo dell'apprendista nella scuola professionale, che il voto complessivo venga arrotondato per un massimo di cinque decimi al voto superiore.
4. La commissione d'esame e' validamente costituita se sono presenti almeno i tre quarti dei suoi membri. La commissione adotta decisioni motivate a maggioranza; in caso di parita' di voti, e' decisivo il voto di chi presiede la commissione.
5. Se si supera solo una parte dell'esame, la parte superata resta valida per due anni; la parte non superata e' normalmente ripetuta nella stessa scuola professionale. In casi eccezionali e motivati, e' possibile richiedere all'ufficio provinciale competente in materia di apprendistato di ripetere presso una sede scolastica diversa la parte dell'esame non superata.
6. Gli attestati di qualifica professionale, i diplomi di formazione professionale e gli attestati relativi alle qualifiche parziali di cui all'art. 16, commi 5 e 6, della legge sono firmati dall'assessore o dall'assessora provinciale competente in materia di apprendistato.
7. Gli attestati e i diplomi di cui al comma 6 riportano le seguenti indicazioni:
- il titolo professionale conseguito: attestato di qualifica professionale, diploma di formazione professionale o attestato relativo alla qualifica parziale. Se previsto per una determinata professione dall'elenco delle attivita' professionali oggetto di apprendistato di cui all'art. 16, comma 5/bis, della legge, e' indicato anche il titolo «attestato di lavorante artigiano»;
 - la professione oggetto di apprendistato per la quale si e' sostenuto l'esame;
 - la figura professionale di riferimento ai sensi delle disposizioni statali;
 - il livello del quadro europeo delle qualificazioni previsto.
8. Su richiesta, all'attesto, al diploma o all'attestato relativo alle qualifiche parziali di cui al comma 6 e' allegata la traduzione in inglese.
9. Il mancato superamento dell'esame e' comunicato alla persona interessata per iscritto.

Art. 12

Esonero parziale dall'esame

1. Se una persona presenta un attestato di formazione conseguito in Italia o all'estero, puo' essere esonerata da una parte dell'esame. Le condizioni per un esonero parziale sono:
- l'ammissione all'esame;
 - l'attestato di formazione presentato e' stato rilasciato da un ente pubblico o da un ente dotato di analoghi pubblici poteri;
 - il programma d'esame in base al quale e' stato rilasciato l'attestato di formazione presentato corrisponde sostanzialmente a una parte del programma d'esame di fine apprendistato che si intende sostenere.
2. La domanda di esonero parziale dall'esame deve essere presentata alla stessa scuola professionale presso la quale e' stata presentata la domanda di ammissione all'esame. La scuola professionale trasmette la domanda all'ufficio provinciale competente per l'apprendistato che emette il provvedimento finale.
3. Chi ha ottenuto l'esonero parziale dall'esame e ha sostenuto la parte restante dell'esame non riceve un voto complessivo.
4. L'esonero parziale dall'esame e' valido per due anni.

Art. 13

Esami integrativi

1. Il direttore o la direttrice della direzione provinciale competente in materia di apprendistato puo' stabilire con decreto che in determinate professioni oggetto di apprendistato siano previsti esami integrativi per l'equiparazione degli attestati di formazione all'attestato di fine apprendistato ai sensi dell'art. 17 della legge. Tali esami integrativi servono a verificare le competenze in quelle parti del programma d'esame che non sono certificate dall'attestato di formazione presentato dalla persona richiedente.
2. Gli esami integrativi sono possibili se sono rispettate le seguenti condizioni:
- la persona richiedente e' in possesso di un attestato di fine apprendistato o di un documento di validazione e
 - l'esame integrativo riguarda professioni oggetto di apprendistato per le quali l'esercizio della professione e' regolamentato da disposizioni statali o provinciali oppure professioni oggetto d'apprendistato per le quali e' prevista la validazione delle competenze ai sensi dell'art. 6-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 e successive modifiche.
3. Il direttore o la direttrice della direzione provinciale competente in materia di apprendistato stabilisce in quale sede scolastica deve essere sostenuto l'esame integrativo.
4. L'esame integrativo e' sostenuto davanti alla commissione d'esame di fine apprendistato per la relativa professione. A tal fine, la commissione stabilisce un programma d'esame. All'esame integrativo si applicano le disposizioni sullo svolgimento dell'esame e sulla valutazione di cui all'art. 10 e all'art. 11, commi 1, 4 e 9. Le persone che hanno superato l'esame integrativo ricevono un attestato.
5. La domanda per sostenere un esame integrativo deve essere presentata alla direzione della scuola professionale competente.

Entro sessanta giorni, alla persona richiedente e' comunicato se nel caso specifico e' possibile sostenere un esame integrativo. L'esame ha luogo al piu' tardi nella successiva sessione d'esame prevista per la relativa professione oggetto di apprendistato.

Art. 14

Abrogazione

Il decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 15, e successive modifiche, e' abrogato.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2024.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Bolzano, 16 maggio 2024

Il Presidente della Provincia: Kompatscher